



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 31/05/2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 28/04/2008

Modificato con deliberazione di C.C. n. 65 del 14/12/2010

INDICE

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art. 2 - Denuncia di morte

Art. 3 - Obbligo di informazione

Art. 4 - Morte su suolo pubblico

Art. 5 - Denuncia della causa di morte

Art. 6 - Trasporto delle salme

Art. 7 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento

Art. 8 - Morti per malattie infettive-diffusive o radioattivi

Art. 9 - Trasporto di cadaveri da e per altri Comuni

Art. 10 - Trasporti di cadaveri dall'estero o per l'estero

Art. 11 - Trasporto di ceneri e di resti mortali

Art. 12 - Cimiteri comunali

Art. 13 - Ammissione nel Cimitero

Art. 13 bis - Benemerenza

Art. 14 - Tipi di sepoltura

Art. 15 - Campi di inumazione

Art. 16 - Fosse di inumazione

Art. 17 - Inumazione in campo comune

- Art. 18 - Loculi in concessione**
- Art. 19 - Restituzione loculi**
- Art. 20 - Ossari e urne funerarie**
- Art. 21 - Tumulazione**
- Art. 22 - Tumulazione provvisoria**
- Art. 23 - Diritti e canone di concessione**
- Art. 24 - Interventi di manutenzione**
- Art. 25 - Concessione aree per tombe di famiglia**
- Art. 26 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia**
- Art. 27 - Manutenzione delle sepolture private**
- Art. 28 - Estinzione delle concessioni**
- Art. 29 - Servizio di illuminazione votiva**
- Art. 30 - Personale addetto ai servizi cimiteriali**
- Art. 31 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie**
- Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie**
- Art. 33 - Oggetti da recuperare**
- Art. 34 - Affidamento a familiari dell'urna cineraria**
- Art. 35 - La dispersione delle ceneri: condizioni, forma della volontà e persone autorizzate alla dispersione**
- Art. 36 - Luoghi di dispersione delle ceneri**
- Art. 37 - Deposito provvisorio delle ceneri**



Art. 1 - Oggetto e definizioni

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
Per feretro si intende il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

Per inumazione si intende la sepoltura del cadavere in terra, in campo comune o in concessione;

Per tumulazione si intende la sepoltura del cadavere in loculo o tomba;

Per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

Per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

Per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

Per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e ceneri.

Per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

Art. 2- Denuncia di morte

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato depresso.

Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte e esprime il parere per lo spostamento del cadavere.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge.

Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto.

Art. 3 - Obbligo di informazione

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica

Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza alla ASL competente che incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 4 - Morte su suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'Autorità Giudiziaria.

Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato, o dall'autorità giudiziaria e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 5 - Denuncia della causa di morte

I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione.

Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile.

Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 - Trasporto delle salme

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti e le caratteristiche dei carri funebri.

Art. 7 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento



Per il trasporto di cadaveri è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

L'autorizzazione è rilasciata all'incaricato del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità competente.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane. Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dalla ASL.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 8 - Morti per malattie infettive-diffusive o radioattivi

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive o sospette tali, il Sindaco di concerto con il medico necroscopo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale prescriverà tutte le misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, al fine di tutelare la salute pubblica.

Durante il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, dovranno essere adottate tutte le cautele opportune, prescritte dal sanitario suddetto, al fine di evitare eventuali contaminazioni.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le cadaveri, a cui risulta siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie misure protettive in ordine all'osservazione, al trasporto ed alla destinazione, in modo che venga evitata qualsiasi contaminazione ambientale, anche in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa di decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire ogni possibile contagio.

Art. 9 - Trasporto di cadaveri da e per altri Comuni

Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal soggetto comunale individuato dalla normativa vigente in materia, con apposito provvedimento, a seguito di domanda di parte interessata.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto deve essere allegata la documentazione prevista dalle direttive regionali emanate in materia.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione, nonché ai Comuni intermedi, quando la sosta in essi sia richiesta per tributare onoranze funebri.

I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto, devono essere trasportati direttamente al cimitero, ove il Responsabile del Servizio di Custodia

accertare la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico provvedimento emanato dal Comune di decesso.

Art. 10 - Trasporti di cadaveri dall'estero o per l'estero.

Il trasporto di cadaveri da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 o di Stati non aderenti alla stessa.

Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, mentre nel secondo si osserveranno quelle di cui agli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto.

Il rilascio della suddetta documentazione compete al comune in cui è avvenuto il decesso.

La certificazione di cui all'art. 29 - comma 1 - lettera B) del D.P.R. n. 285/1990 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante, tra l'altro, l'idoneità del feretro in relazione al tipo di trasporto da effettuare.

Art. 11 - Trasporto di ceneri e di resti mortali

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune con le stesse modalità previste per il trasporto di cadavere.

Non è soggetto alle medesime precauzioni igieniche previste per il trasporto di cadaveri ed all'impiego di auto funebri.

Sui contenitori dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di morte; inoltre le caratteristiche e le dimensioni dei contenitori stessi dovranno essere conformi a quanto previsto dalle direttive nazionali e regionali emanate in materia.

Art. 12 - Cimiteri comunali

Il Comune assicura il servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri del territorio di Lavagna:

- 1 - Lavagna capoluogo
- 2 - Santa Giulia
- 3 - Barassi
- 4 - Cavi

Gli orari di apertura e chiusura vengono stabiliti dal Sindaco.

Essi sono resi pubblici mediante appositi cartelli affissi all'ingresso dei vari cimiteri.



Nei cimiteri comunali è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la tipologia del luogo;
- b) a chiunque, quando il Sindaco, o suo delegato, ne ravvisi la necessità, per motivi di ordine pubblico, polizia mortuaria o di disciplina interna;
- c) agli animali.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 13 - Ammissione nel Cimitero

Nei cimiteri comunali hanno diritto di sepoltura:

- a) le salme delle persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nei cimiteri del comune stesso;
- d) le salme delle persone non residenti, né decedute nel comune, ma provenienti da strutture residenziali per anziani, case di riposo, ecc., a condizione che l'ultima residenza prima di quella assunta presso gli istituti suddetti sia stata nel Comune di Lavagna;
- e) le salme delle persone non residenti nel comune, né ivi decedute, né legate da vincoli di parentela o affinità con il concessionario purchè risultino essere state con loro conviventi e abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, nei confronti dei titolari della concessione, secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 13 bis.
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285;
- g) i resti e le ceneri delle persone sopra indicate;
- h) le salme delle persone non residenti in vita al momento del decesso nel comune, né ivi decedute, ma aventi avuto in passato la residenza per almeno cinque anni nel Comune di Lavagna e limitatamente, però, al diritto di inumazione delle salme o di tumulazione delle ceneri.

Art. 13 bis - Benemerenza

E' consentita su documentata e motivata richiesta del concessionario la tumulazione di salme/resti/ceneri di persone che hanno acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, nei confronti dei titolari della concessione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerate benemerenti le persone che in vita abbiano:

- 1) prestato assistenza medica o sanitaria;
 - 2) prestato assistenza economica o di sostegno, anche attraverso prestazioni di carattere personale svolte per almeno cinque anni a favore del concessionario e / o componenti del nucleo familiare;
 - 3) compiuto azioni di soccorso o di salvamento;
 - 4) compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà;
- I requisiti di benemerenzza verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 - Tipi di sepoltura

Nei cimiteri sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

1. Inumazione in campo comune fino a completa mineralizzazione e comunque secondo turnazione nei campi comuni per un periodo non inferiore ai 10 anni;
2. Tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento per anni 49; la concessione è rinnovabile a richiesta per lo stesso periodo, dietro il pagamento dei diritti stabiliti dall'Amministrazione comunale alla data del rinnovo;
3. Tumulazione gratuita in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
4. Tumulazione a pagamento in ossari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri;
5. Tumulazione in cappelle e/o depositi di famiglia costruiti a cura dei privati, in concessione novantanovennale.

La durata delle concessioni decorre dalla data di perfezionamento dell'atto di concessione.

Art. 15 - Campi di inumazione

Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Tale campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono un'estensione maggiore della superficie corrispondente a due terzi della fossa e un'altezza non superiore a m. 1,50. Un'area del cimitero può essere destinata alla inumazione degli arti amputati ove ne sia stata fatta esplicita richiesta, individuata nella planimetria tenuta nell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 16 - Fosse di inumazione

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del



cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 17 - Inumazione in campo comune

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2; deve avere vesti biodegradabili ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Gli arti amputati da inumare nel cimitero devono essere confezionati con materiale biodegradabile e ogni onere resta a carico del richiedente l'inumazione.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna; in caso di cassa metallica interna si dovrà procedere a praticare i necessari fori.

Art. 18 - Loculi in concessione

Nei cimiteri, a cura del Comune, sarà provveduto alla costruzione di loculi destinati alla tumulazione, di dimensioni minime di metri 0,72x0,65x2,20, così come stabilito dal competente Ufficio Tecnico Comunale, che verranno concessi ai privati per la durata di anni 49.

Salvo diversi provvedimenti amministrativi, espressamente adottati, è consentita la concessione di loculi solo in presenza di salma.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di decesso della salma che si andrà a tumulare.

L'ordine di assegnazione dei loculi è il seguente: vengono prima assegnati tutti i loculi di una colonna dal più basso al più alto; poi si passa alla successiva colonna, invertendo la direzione di assegnazione dal più alto al più basso; nella successione delle colonne si comincia a sinistra di ciascun blocco.

Qualora fossero disponibili loculi retrocessi regolamentati, questi saranno affidati con precedenza, a parità di fila (cioè, seguendo l'ordine della colonna, come sopra descritto, quando si arriva alla fila dove è disponibile un loculo retrocesso, questo deve essere affidato prima di quello corrispondente alla fila del lotto in concessione).

I loculi non regolamentati, provenienti da retrocessione di concessioni in perpetuità, vengono dati in concessione su richiesta e si prescinde da ordini di fila e di colonna.

Solamente nel caso in cui un coniuge sia già tumulato nel cimitero comunale, è consentito chiedere in concessione un loculo doppio, o due loculi contigui, per consentire l'avvicinamento delle due salme.

Il concessionario ha l'obbligo di installare una lapide in marmo, dello spessore di cm. 2 e del tipo e colore stabilito dall'Amministrazione Comunale, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita di morte del defunto.

Le lapidi potranno essere complete di portafiori, porta lume, fotografia e simbolo religioso.

Art. 19 - Restituzione loculi

Qualora sia estumulata una salma, il loculo lasciato libero ritorna in proprietà del Comune, che corrisponderà agli aventi diritto:

a) per il trasferimento della salma in altro loculo dei cimiteri comunali:

- entro il primo anno dalla data della concessione: il 70% del costo del loculo al momento dell'estumulazione, al netto dell'IVA;
- entro il decimo anno dalla data della concessione: il 50% del costo del loculo al momento dell'estumulazione, al netto dell'IVA;
- entro il venticinquesimo anno dalla data della concessione: il 20% del costo del loculo al momento dell'estumulazione, al netto dell'IVA;
- oltre il venticinquesimo anno dalla data della concessione non verrà corrisposto alcun rimborso;
- per i loculi perpetui verrà corrisposto il 20% del costo del loculo al momento dell'estumulazione, al netto dell'IVA.

b) per il trasferimento della salma in altro cimitero, al di fuori del Comune, è previsto il rimborso del 20% del costo del loculo al momento dell'estumulazione, al netto dell'IVA;

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche nel caso di retrocessione di area.

Se sull'area retrocessa insiste manufatto, lo stesso sarà periziato dall'Ufficio Tecnico competente ed il rimborso avverrà sulla base della perizia, nella stessa percentuale prevista per l'area. L'area ed il manufatto torneranno nella disponibilità del Comune.

Art. 20 - Ossari

Nei cimiteri verranno costruiti, a cura del Comune, ossari che il Comune cede in concessione ai privati verso il pagamento del corrispettivo fissato.

Il diritto di uso spetta al concessionario, ai suoi congiunti e comunque alle persone espressamente indicate nell'atto di concessione.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di decesso della salma che si andrà a tumulare.

L'ordine di assegnazione degli ossari è il seguente: vengono prima assegnati tutti gli ossari di una colonna dal più basso al più alto; poi si passa alla successiva colonna, invertendo la direzione di assegnazione dal più alto al più basso; nella successione delle colonne si comincia a sinistra di ciascun blocco.

Nel caso di ossari retrocessi, questi saranno affidati con precedenza, a parità di fila (cioè, seguendo l'ordine della colonna, come sopra descritto, quando si arriva alla fila dove è disponibile un ossario retrocesso, questo deve essere affidato prima di quello corrispondente alla fila del lotto in concessione).

Gli ossari vengono concessi per la durata di 99 anni.

Il concessionario ha l'obbligo di installare una lapide in marmo, del tipo e colore stabilito dall'Amministrazione Comunale, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita di morte del defunto.

Le lapidi potranno essere complete di portafiori, porta lume, fotografia e simbolo religioso.

Per la retrocessione dell'ossario non è previsto alcun rimborso.



Art. 21 - Tumulazione

La concessione dà diritto soltanto alla sepoltura della salma per la quale è stata richiesta, con l'esplicito divieto di trasferimento ad altri, sia per utilizzo che per donazione.

Potranno essere tumulati in comunanza con la salma i resti mortali di parenti o affini, ai sensi del Codice Civile, del defunto provenienti da raccolta resti, e ceneri anche se provenienti da altro comune, previo pagamento degli appositi diritti.

Potrà essere tumulata in comunanza con resti, provenienti da raccolta resti, una salma di parente o affine del defunto, anche se proveniente da altro comune.

Potrà essere tumulata una salma di aventi diritto, ai sensi del codice civile, anche non residente nel comune, nel caso previsto dall'art. 32, relativo all'inumazione di salme indecomposte, nell'attesa di raccolta resti.

Le suddette norme sono applicabili anche alle persone entrate a far parte del nucleo familiare a seguito di seconde nozze, anche se non congiunti fra loro.

Art. 22 - Tumulazione provvisoria

La tumulazione provvisoria nei cimiteri comunali è autorizzata per le salme/resti/ceneri di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Dovrà essere richiesta, con istanza su carta legale, da un avente diritto e potrà avere durata massima di un anno, nei seguenti casi:

1. in attesa di raccolta resti;
2. in attesa fine lavori, certificato di agibilità o dichiarazione di conformità del direttore dei lavori per depositi o tombe di famiglia, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del presente Regolamento.

Decorso un anno dalla data della tumulazione provvisoria, qualora il richiedente non abbia provveduto all'espletamento della pratica necessaria alla tumulazione definitiva della salma/resti/ceneri, si procederà d'ufficio, previa comunicazione scritta, nei modi così come di seguito indicati:

- le salme verranno inumate
- i resti saranno collocati nell'ossario comune del Cimitero
- le ceneri verranno collocate nel cinerario comune del Cimitero Urbano di Lavagna.

Le tumulazioni provvisorie saranno effettuate a cura del custode nel cimitero del capoluogo, presso la cappella mortuaria. Nei cimiteri frazionali saranno utilizzati loculi a ciò destinati.

Art. 23- Diritti e canone di concessione

I diritti di concessione riguardanti la tumulazione nonché i canoni di concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi in scadenza sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 24 - Interventi di manutenzione.

Qualunque intervento di manutenzione straordinaria o di recupero deve essere preventivamente comunicato ed eventualmente autorizzato dal Comune.

Art. 25 - Concessione aree per tombe di famiglia

E' prevista la concessione di terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali sulla base di piani urbanistici regolarmente approvati.

Per ottenere la concessione dell'area disponibile per la costruzione di una tomba di famiglia, l'interessato deve presentare apposita richiesta in carta legale, indirizzata al Sindaco.

In caso di richieste contemporanee, si darà precedenza ai residenti nel Comune.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.

I progetti debbono essere approvati dal competente Ufficio Tecnico comunale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il settore edilizio, ivi compresa la richiesta di proroga per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

I posti per ogni deposito di famiglia sono:

- depositi singoli: 2 posti (fuori terra)
- depositi doppi: 4 posti (fuori terra)
- cappelle di famiglia: numero massimo 8 posti salma più gli spazi ossario.

Qualora venga riscontrato che all'interno delle tombe di famiglia risulti spazio sufficiente per la tumulazione di una o più salme, o cassette, o urne, su richiesta degli aventi diritto e previo accertamento ed autorizzazione del competente Ufficio tecnico comunale, possono essere consentite tumulazioni fino all'esaurimento degli spazi suddetti, previa regolarizzazione contrattuale e dietro pagamento dei diritti relativi ai nuovi posti ottenuti, nonché di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse conseguenti ed afferenti la regolarizzazione medesima.

Restano esclusi gli interventi in zona monumentale per i quali i singoli progetti restano subordinati a progettazioni specifiche che tengono conto delle particolari condizioni architettoniche degli ambiti ove vengono realizzati.

Le tombe di famiglia su aree date in concessione devono essere realizzate entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia edilizia.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'utilizzo, per le cappelle di famiglia e per i depositi, deve essere rilasciato dall'Ufficio tecnico comunale il relativo certificato di agibilità. Nel caso della costruzione di depositi di famiglia, loculi ed ossari, in luogo del certificato di agibilità può essere prodotta la dichiarazione di conformità del direttore dei lavori redatta ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 37, comma 4° della L. R. 16/2008.

I depositi o cappelle ritornati nella disponibilità del Comune per retrocessione, rinuncia, o decadenza della concessione, sono assegnati tramite pubblico bando nei modi e forme stabilite dalla normativa vigente, nel rispetto dei criteri di cui al comma terzo.



Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario, al coniuge, ai parenti ed affini entro il sesto grado, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 13 bis. Le tombe di famiglia non potranno in nessun caso essere oggetto di cessione tra privati.

Art. 26 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

Tali eredi, se in numero di due o superiore, potranno designare un rappresentante che risponda davanti al Comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

Scaduto il periodo novantanovenale della concessione, gli interessati potranno chiedere il rinnovo.

La mancanza di tale domanda entro sei mesi dalla scadenza costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murari per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, e provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e all'affissione presso i cancelli dei cimiteri dell'elenco delle concessioni in scadenza e scadute.

Art. 27 - Manutenzione delle sepolture private

Le tombe di famiglia dovranno essere mantenute in perfetto stato a cura e spese del titolare della concessione, fino all'estinzione della concessione.

Nelle tombe di famiglia a pozzo, di vecchia concessione, ove non vi sia spazio per adeguati ripiani e corridoi, non potranno effettuarsi tumulazioni in sovrapposizione, ma dovranno essere predisposti divisori in cemento o marmo, fino ad esaurimento dello spazio e la tomba non potrà essere aperta prima che siano trascorsi 25 anni dalla data dell'ultima tumulazione.

In caso di inadempimento agli obblighi della manutenzione, il Comune procederà d'ufficio, previa diffida, alle opere necessarie a spese degli interessati, da riscuotersi secondo la normativa vigente.

Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, o perché illeggibili, qualora vengano richiesti spostamenti o riduzioni, per evitare ogni responsabilità da parte del Comune occorrerà da parte degli aventi diritto, la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti.

Relativamente alle stesse concessioni, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

Ove la sepoltura risulti, oltre che in stato di abbandono ed indecorosa, anche in stato di pericolosità per la pubblica incolumità, il Comune, previa diffida ai concessionari, provvede alla rimozione, a spese del concessionario o degli altri aventi diritto.

Il concessionario e gli altri aventi diritto, salvo quanto previsto nell'atto di concessione, possono non provvedere al pagamento delle spese di manutenzione o di rimozione, rinunciando alla concessione. In tal caso il comune disporrà, a proprie spese, alla sepoltura delle salme, o resti, o ceneri, deposti nel manufatto, il quale ritornerà di proprietà del comune.

Nel caso di difficoltà di identificazione degli aventi diritto, o di irreperibilità degli stessi, la notifica della diffida avviene a mezzo affissione di manifesto, contenente anche i dati di individuazione della sepoltura, all'albo pretorio del comune e dei comuni contermini ed ai cancelli del cimitero stesso.

Nel caso in cui il manufatto risulti in stato indecoroso, di abbandono e di incuria da almeno cinque anni, per morte o irreperibilità di ogni avente diritto e purché siano decorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il Comune, previa notifica di diffida ai sensi del comma che precede, e decorsi inutilmente sei mesi dalla stessa, dichiara decaduta la concessione e provvede a proprie spese ad una diversa sistemazione dei resti mortali.

I manufatti interessati ritorneranno di proprietà del Comune.

Il procedimento di decadenza sarà avviato dal Dirigente dell'Area Amministrativa, sentito il Dirigente dell'Area Tecnica.

Art. 28 - Estinzione delle concessioni

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

La **revoca** può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua ad esso spettanti.

Il concessionario ha diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei resti nel nuovo sito.

La **decadenza** può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione, come meglio precisato al precedente articolo 27. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

In caso di **rinuncia** alla concessione, nel caso di aree inedificate, la retrocessione al Comune avverrà mediante il rimborso del 30% del valore dell'area in base al piano tariffario vigente.

Le aree inedificate, come sopra retrocesse, possono essere riconcesse alla tariffa in vigore al momento della nuova concessione.

Nel caso di tombe di famiglia edificate dal Comune, la retrocessione verrà commisurata al periodo di durata della concessione in capo al concessionario, in proporzione alla tariffa vigente, secondo il prospetto di seguito indicato:

- 80% della tariffa vigente, se la rinuncia avviene entro il primo anno dalla data della concessione;



- 60% della tariffa vigente, se la rinuncia avviene entro il ventesimo anno dalla data della concessione;
- 30% della tariffa vigente, se la rinuncia avviene entro il cinquantesimo anno dalla data della concessione
- nessun rimborso, se la rinuncia avviene oltre il settantacinquesimo anno.

Le tombe di famiglia edificate dal Comune, come sopra retrocesse, verranno riconcesse alla somma risultante da apposita perizia di stima dell'Ufficio Tecnico Comunale, maggiorata, però, delle spese amministrative, delle spese sostenute dal Comune per l'eventuale manutenzione e/o ripristino e dei relativi diritti connessi al numero dei posti salma presenti all'interno del manufatto, diritti pari al 100% del costo di un loculo, in base alla tariffa vigente.

Nel caso di tombe di famiglia edificate dal concessionario, la retrocessione del manufatto avverrà secondo i criteri stabiliti dai commi 2° e 3° dell'art. 19 del presente Regolamento. Anche tali tombe verranno riconcesse alla somma risultante da apposita perizia di stima dell'Ufficio Tecnico Comunale con le stesse maggiorazioni indicate nel comma precedente.

Il diritto di rinuncia può essere esercitato dal concessionario e in caso di morte di questi, dagli eredi secondo le norme del Codice Civile.

Nel caso in cui gli eredi siano in numero di due o superiore, la rinuncia potrà essere presentata da un rappresentante designato ad intervenire in tutti gli atti e per tutti gli adempimenti da svolgere con il Comune.

Tutte le concessioni si estinguono per **soppressione dei cimiteri**, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

Art. 29 - Servizio di illuminazione votiva

Il Comune provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo.

Art. 30 - Personale addetto ai servizi cimiteriali.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali dipende dall'amministrazione comunale e risponde:

- a) all'Area Tecnica per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc..
- b) all'Area Amministrativa per la gestione e la tenuta degli atti e documentazione.

Il personale addetto al cimitero deve:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;
- custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il

- materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
 - mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
 - tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;
 - scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
 - richiudere i loculi dopo la tumulazione dei feretri;
 - assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc...
 - provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco, nonché provvedere a redigere i relativi verbali;
 - raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
 - denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
 - tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune.

E' vietato agli addetti al cimitero riscuotere diritti di competenza del Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, dovendo questi essere corrisposti esclusivamente al Tesoriere del Comune.

E' vietato inoltre eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, anche a titolo gratuito.

Art. 31 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Sono considerate esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura è avvenuta in campo comune.

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite dal custode necroforo sotto la propria responsabilità, trascorso il termine di cui al precedente comma, e secondo un programma di rotazione che dovrà essere pubblicato mediante avvisi affissi con sei mesi di anticipo.

Gli aventi diritto, avvertiti per iscritto, se gli stessi ne hanno fatto esplicita richiesta, con indicato recapito, o per pubblicazione come sopra descritto, potranno assistervi.

Sono considerate estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo della relativa concessione.

Nel caso in cui non sia possibile rintracciare gli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale provvederà comunque, in caso di completa mineralizzazione della salma, la raccolta dei resti mortali e li manterrà a disposizione per un periodo di tempo di 3 mesi; dopo di che saranno avviati all'ossario comune.

Se nel periodo di tempo prefissato, venga rintracciato un avente diritto, questi dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per la raccolta dei resti mortali.



In caso di esumazione ordinaria, se è completato il processo di mineralizzazione della salma, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta di diversa collocazione, da parte degli aventi diritto, previa raccolta in cassette di zinco, a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

In caso di esumazione ordinaria, qualora la salma non sia in condizioni di completa mineralizzazione essa potrà:

- permanere nella stessa fossa originaria di inumazione del cadavere;
- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Il tempo di inumazione viene stabilito in cinque anni.

In caso di estumulazione ordinaria, se è completato il processo di mineralizzazione della salma, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta di diversa collocazione, da parte degli aventi diritto, previa raccolta in cassette di zinco a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

In caso di estumulazione ordinaria, qualora non sia completato il processo di mineralizzazione della salma, la stessa verrà inumata nel campo comune e decorsi 5 anni verrà effettuata la raccolta resti.

E' consentito, previa richiesta di rinnovo della concessione da parte degli interessati, ritumulare il feretro nella medesima, con idonea sistemazione e rifasciatura del feretro a norma di legge; in tal caso, gli eventuali diritti di muratura del loculo, nonché le spese inerenti alla sistemazione del feretro stesso sono interamente a carico dei richiedenti.

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente. Esse possono essere eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria,
- b) su autorizzazione del Responsabile di Settore, a richiesta dei familiari aventi diritto.

Le salme esumate o estumulate per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono trasportate alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

E' vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salvo le diverse disposizioni che l'Autorità stessa riterrà di impartire.

Le esumazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) possono avvenire per trasferimento della salma ad altra sepoltura dello stesso cimitero, o di altro cimitero, anche fuori comune, o per cremazione.

L'esumazione deve essere eseguita dal personale tecnico competente.

Tali esumazioni straordinarie devono essere effettuate nei limiti di cui all'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che esclude i mesi da maggio a settembre e che prevede che, in caso di decesso per malattia infettiva contagiosa siano decorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le estumulazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) devono essere richieste su istanza scritta degli aventi diritto, a totali spese dei richiedenti stessi, previa manleva da rilasciare al Comune:

1. per trasferire una salma ad una diversa sepoltura, anche in altro Comune;
2. per cremazione della salma;
3. per effettuare la raccolta dei resti.

Nei primi due casi, il trasferimento può essere autorizzato a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile del cimitero constati la perfetta tenuta del feretro. Qualora sia constatata la non perfetta tenuta del feretro, il trasferimento potrà essere autorizzato previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Per quanto riguarda la raccolta resti, trascorsi almeno 25 anni dalla tumulazione, su istanza scritta degli aventi diritto, a totali spese dei richiedenti stessi, previa manleva da rilasciare al Comune, si potrà aprire il loculo, estrarre il feretro e aprirlo per constatare, alla presenza del personale incaricato, se la salma sia completamente mineralizzata, senza manometterla in alcun modo.

In caso di completa mineralizzazione, si potrà procedere alla raccolta dei resti nella cassetta-ossario.

Qualora la salma, a giudizio insindacabile del competente personale incaricato, non sia completamente mineralizzata, su richiesta scritta degli aventi diritto e dietro il pagamento dei relativi diritti, si potrà:

- a) riportare il feretro nel colombaro, o tomba di famiglia di provenienza, dopo aver richiuso il tutto con nuovo fasciamento di zinco;
- b) destinare il feretro alla cremazione, nei modi previsti dalla normativa vigente;
- c) destinare la salma all'inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, trascorsi almeno 5 anni dalla inumazione, si potrà effettuare la raccolta resti, che dovranno essere sistemati nella tomba originaria.

In caso di incompleta mineralizzazione si potrà procedere ad un tentativo di nuova raccolta resti dopo che siano trascorsi almeno 5 anni.

Art. 33 - Oggetti da recuperare

I familiari, che ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio Cimiteri prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

In caso di mancata richiesta da parte dei familiari e di ritrovamento di tali oggetti e ricordi, essi seguono i resti della salma, se questi vengono conservati in sepoltura privata.

Se i resti mortali vengono depositati nell'ossario generale comunale, gli oggetti e i ricordi rinvenuti vengono consegnati all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale provvederà alla loro conservazione per un periodo di tempo pari a dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione Comunale ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione, da parte del personale incaricato di eseguire l'esumazione o l'estumulazione, di qualsiasi oggetto



rinvenuto, anche se non reclamato.

Art. 34 - Affidamento a familiari dell'urna cineraria

Le urne contenenti le ceneri di una salma, qualunque fosse la sua residenza in vita, possono, ai sensi della vigente normativa, essere affidate ai familiari che le richiedano. Il familiare che richiede l'affidamento dell'urna contenente le ceneri, per la conservazione nella propria abitazione, deve essere stato individuato in vita dal "de cuius", mediante testamento o altro scritto, sempre in forma olografa; in alternativa il familiare che richiede l'affidamento dovrà sottoscrivere dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la volontà del de cuius.

Le ceneri devono essere contenute in un'urna sigillata, sulla quale verrà posta un'etichetta recante i dati anagrafici del defunto ed il numero del registro detenzione delle ceneri.

L'affidatario si deve impegnare a:

- 1) garantire, mediante una diligente custodia, l'urna ad ogni profanazione;
- 2) consentire al personale comunale preposto l'accesso ai locali dove avviene la conservazione dell'urna, ai fini delle verifiche e dei controlli sulle condizioni della stessa;
- 3) non affidare l'urna, neppure temporaneamente, ad altre persone, senza specifica autorizzazione dell'Autorità comunale.

Cessando le condizioni di affidamento, l'urna deve essere consegnata all'Autorità comunale per la conservazione all'interno di un cimitero, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

L'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna e delle ceneri costituiscono violazione sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 del codice penale.

Eventuali cambi del luogo di conservazione devono essere comunicati al Comune entro 30 giorni.

Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento dell'urna cineraria, per mutate sue condizioni personali e familiari, potrà, previa istanza presentata per iscritto e dietro pagamento dei relativi diritti e tariffe cimiteriali, provvedere alla tumulazione dell'urna nel cimitero, al suo interrimento od alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento Regionale 11 marzo 2008, n. 1.

In caso di decesso dell'affidatario, il nuovo richiedente dovrà presentare al Comune domanda di subentro nell'affido dell'urna cineraria.

Art. 35 - La dispersione delle ceneri: condizioni, forma della volontà e persone autorizzate alla dispersione

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lavagna è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di Lavagna, di coloro che al momento del decesso erano residenti a Lavagna e di coloro le cui ceneri vengano disperse nel Comune. L'autorizzazione alla dispersione deve essere rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso e deve essere effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal Comune in cui è effettuata la dispersione.

Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, oltre l'autorizzazione di cui al comma 1 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

La dispersione può essere autorizzata anche per le ceneri già affidate o tumulate nei loculi cinerari, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta.

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte del soggetto espressamente indicato in vita dal de cuius con atto scritto o, in mancanza, dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o dal personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.

Il richiedente la dispersione dovrà indicare chiaramente nell'istanza il luogo in cui intende procedere alla dispersione, secondo le volontà del defunto o in mancanza secondo l'accordo delle persone aventi titolo a disporre delle ceneri.

Art. 36 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interrimento dell'urna contenenti le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione. In caso di interrimento, l'urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del Cimitero, in aree private aperte e con il consenso del proprietario, in natura (mare, lago, fiume, montagna, collina) nel rispetto dei limiti previsti dai commi successivi.

La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.

La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.

E' vietata la dispersione delle ceneri entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio degli sport invernali.

Art. 37 - Deposito provvisorio delle ceneri

La sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o

per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di
avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.



